

Danno morale

Le avventure della sofferenza

di **Angelo Bianchi**

In questo saggio l'Autore sostiene che il pregiudizio morale non deve essere confuso con la sofferenza empirica sperimentata dalla vittima, il cui apprezzamento è interamente affidato alla dimensione biologica, opportunamente personalizzata, del danno non patrimoniale. Il pregiudizio morale, invece, non riguarda la sofferenza naturalistica, ma la dignità della persona offesa, come accade quando (e solo quando) la condotta lesiva sia particolarmente oltraggiosa. Non appare appropriato confondere sofferenza empirica e lesione della dignità della persona. Esistono, in linea di principio, sofferenze non oltraggiose, ed oltraggi non accompagnati da sofferenza.

1. La sofferenza è onnipresente nelle sentenze di San Martino. Essa compare in tutti, o quasi, i casi paradigmatici di pregiudizio non patrimoniale: a) come dimensione del pregiudizio biologico, di cui costituisce "intrinseca componente"; b) come sostanza, "in sé considerata", del pregiudizio morale; c) come autentico contenuto del pregiudizio esistenziale, che alla "sofferenza morale determinata dal non poter fare" andrebbe a rigore ricondotto; ed infine, d) come attributo del danno da perdita del rapporto parentale, al quale incessantemente "si accompagna". In un passo successivo, a proposito del danno tanatologico o terminale, si legge testualmente: «Il giudice potrà riconoscere e liquidare il solo danno *morale* a ristoro della sofferenza *psichica* provata dalla vittima di lesioni *fisiche*. (...) Una sofferenza *psichica* siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, *non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico*, va risarcita come danno *morale*, nella sua nuova ampia accezione» (corsivi miei).

2. Sia detto senza irriverenza: non vorrei essere curato in un pronto soccorso dove i medici e gli infermieri, in ossequio a questo principio di diritto, attendessero che sia trascorso il tempo necessario all'instaurarsi della patologia per cominciare a curarmi. Neppure vorrei essere valutato, qualora me la cavassi, da un medico legale che - ricostruendo retrospettivamente la mia vicenda - calcolasse il danno biologico a partire da un qualsiasi momento diverso da quello della lesione iniziale.

3. Questa insistenza davvero singolare sulla sofferenza conduce a concludere che:

– l'agonia terminale va risarcita *se e solo se* la vittima è in grado di percepire la sofferenza stessa. Se per caso ha subito un trauma cranioencefalico, oppure una grave intossicazione cerebrale, oppure è stato opportunamente sedato, non gli è dovuto alcunché;
– se uno oltraggia un grave ritardato mentale, in quanto ciò non provoca sofferenza alla vittima, non gli deve nulla;
– se a uno viene negata o limitata la capacità di agire, per esempio tenendolo ingiustamente recluso o isolato o privato dei mezzi necessari, ciò che rileva è la sofferenza da lui soggettivamente esperita, non gli impedimenti al fare in quanto tali. Del pari, si deve dedurre, se uno viene reso cieco o paraplegico ciò che rileva è la sofferenza derivante dal non poter più vedere o camminare ...

4. A me sembra che la sofferenza sia utilizzata troppo, e con significati equivoci. La sofferenza cui si riferiva il danno morale nella sua accezione tradizionale, risalente al diritto romano, non era la sofferenza che soffre *l'individuo* in carne ed ossa, ma la sofferenza della *persona*, appunto la sofferenza *morale*. Non la sofferenza *empirica*, ma la sofferenza - per così dire - *trascendentale*. Comprende tutto al suo interno, ma a condizione di non confonderla con nessuno degli elementi in essa contenuti.

5. Il diritto romano, imbevuto com'era di metafisica greca (soprattutto di metafisica platonica, appena mitigata dallo stoicismo romano), aveva avuto bisogno di inventare la *persona* proprio allo scopo di tener fuori il corpo - o perlomeno nascondere, come dietro una *maschera* - dalla *scena* del diritto. Solo di-

sincarnando il soggetto del diritto sarebbe stato possibile fingere di non vedere che *lo stesso corpo* (quello del cittadino e quello del barbaro, dell'uomo libero e dello schiavo, del bambino e dell'adulto, della femmina e del maschio, del patrizio e del plebeo, del furioso e dell'assennato, dell'infermo e del valido ...) riceveva trattamenti completamente diversi, a seconda delle circostanze, eppure ugualmente legittimi. Lo stesso corpo poteva essere strenuamente difeso (magari infliggendo pene severissime), oppure - a seconda dei contesti - legittimamente ucciso e torturato, deportato e ridotto in schiavitù, stuprato ed oltraggiato, oppure escluso o semplicemente lasciato ai margini del diritto.

6. Personalmente sono convinto (ma non possiedo abbastanza cultura storico-giuridica per corroborarlo di prove) che debba essere stata l'esperienza del martirio cristiano durante i secoli turbolenti dei regni romano-barbarici (per esempio quello di Severino Boezio sotto Teodorico, vero e proprio *leading case* altomedievale) a convincere i giuristi a concedere una qualche riparazione anche agli innumerevoli poveretti che uscivano (se uscivano) dalle carceri e dalle sale di tortura in condizioni a dir poco pietose. A meno di non mettere in carcere o alla ruota i responsabili, cosa difficile già allora, qualcosa bisognava pur fare per queste vittime del potere legittimo. Ma sempre secondo equità, perché il corpo della *persona* - una volta diventato oggetto di diritto - non poteva comunque essere equiparato alle merci. Lo si poteva legittimamente fare a pezzi, ma non assegnargli un valore monetario. *Nulla corporis aestimatio*, non sia mai. Questa tardiva riparazione venne chiamata *danno morale*, e venne fatta consistere - senza tante sottigliezze - nelle *sofferenze patite*, abbastanza immateriali da consentire di non dover fare i conti fino in fondo con i segni della brutalità che le aveva generate. Il corpo, in quanto tale, doveva restare sullo sfondo, come il *substrato* della persona, ma senza troppo clamore. *Neutro*, e non solo grammaticalmente.

7. Per la filosofia spiritualista (quella stessa che ispirò i giuristi liberali del XIX secolo, compresi gli estensori del *Code Napoleon*) il fondamento della dignità della persona risiede nella *volontà*, non nel corpo. Ciò che può veramente danneggiare la persona non sono «l'avversità della sorte o i doni avari di una natura maligna» (per dirla con Kant), ma la mancata realizzazione morale dell'agente: la sua cattiva condotta, in primo luogo (*ciò che fa*), ed in secondo luogo la mancanza di rispetto, la degradazio-

ne ad opera della cattiva condotta altrui (*ciò che subisce*). *Agente o paziente*, comunque al di sopra del mondo della natura, volontà tra altre volontà ...

8. Il sistema delineato dal nostro Codice Civile, al di là delle scelte lessicali (che potrebbero facilmente essere spiegate a partire dalla geografia politica di quegli anni), recepì pienamente questo assetto concettuale: il corpo rileva in quanto strumento di produzione del reddito (cioè patrimonialmente), essendo invece il danno non patrimoniale - nella sua essenza - un danno alla dignità, derivante dall'oltraggiosa condotta dell'autore di reato, che sarà comunque passibile di pena pubblica.

9. Quando il danno biologico cominciò ad affacciarsi nel nostro ordinamento non fu facile - come si sa - fargli posto: esso infatti introduceva, sulla scia della Costituzione (sostenuta da una filosofia non certo materialista, ma lontana anni luce dallo spiritualismo ottocentesco), il corpo dell'uomo come oggetto diretto di attenzione giuridica. Questa fu, a mio parere, la più grande rivoluzione: asserire che la dignità dell'uomo non può prescindere dalla sua integrità biologica, come pure dalla libertà dal bisogno, dall'istruzione, dal lavoro, dai rapporti familiari, sociali e da una quantità di altre cose *materiali*. Kant si sarà rivoltato nella tomba, e anche tra i contemporanei non pochi storsero il naso. Molti, per fortuna, non si accorsero di nulla.

10. Fu necessario arrivare fino al 2003 per udire solennemente proclamata la rilevanza *non patrimoniale* (ovvero capace di incidere sulla dignità dell'uomo, e non solo sul suo reddito) del danno all'integrità biologica.

Uscendo dal danno morale che fino ad allora occupava tutto lo spazio, il corpo guadagnava una visibilità fino ad allora sconosciuta sulla scena del diritto civile. La *maschera* lasciava finalmente vedere il *volto* dell'uomo in carne ed ossa.

11. La sofferenza dell'uomo che soffre, sia dovuta ad una lesione somatica che ad un trauma emozionale (ciò che ne costituisce, propriamente, la dimensione psichica), sarebbe finalmente diventata ciò che essa è: fenomeno empiricamente rilevabile con gli strumenti dell'indagine scientifica, non importa se transitorio o duraturo, se di lieve o di grave intensità, se percepibile coscientemente oppure tale - per le sue caratteristiche o per le condizioni generali dell'organismo - da non essere rappresentabile nello spazio della coscienza. Facendo posto al corpo, il diritto ci-

vile accettava anche di fare i conti fino in fondo con i progressi della conoscenza scientifica, e con le sue formidabili sfide.

12. Accanto al pregiudizio *biologico*, che (oggi lo sappiamo con chiarezza) riunisce in sé la *totalità* delle conseguenze negative cagionate dalla lesione dell'integrità biologica, sono stati via via identificati altri pregiudizi derivanti dalla lesione di altri diritti fondamentali: per esempio il fatto di vedere sconvolta la propria esistenza a causa dell'ingiusta detenzione, oppure a causa della necessità di accudire in modo continuativo qualcuno reso invalido da un incidente, oppure a causa dell'impossibilità di svolgere senza impedimenti qualcuna delle attività senza le quali la persona umana non realizza il proprio fine. Questi pregiudizi, dai confini meno definiti rispetto al pregiudizio biologico, qualora abbastanza rilevanti in termini di perdita di qualità umane fondamentali, sono stati ora qualificati come pregiudizi di tipo *esistenziale*.

13. Allo stesso modo, è stata riconosciuta la rilevanza del pregiudizio derivante dalla rottura dei legami di attaccamento che strutturano lo sviluppo ed il mantenimento della personalità umana, anch'esso oramai pacificamente risarcibile come danno da *perdita del rapporto parentale*.

14. In tutte queste situazioni, la sofferenza empirica *non costituisce* l'oggetto principale della tutela risarcitoria, a meno di non usare in modo equivoco l'espressione: essa è già compresa, interamente, nella dimensione biologica del pregiudizio, e non è opportuno continuare a chiamarla in causa come se il danno biologico non ne avesse attratto a sé l'intera fenomenologia. Inutile l'interminabile *querelle* tra sofferenza "normale" (che sarebbe pregiudizio morale) e sofferenza "patologica" (che sarebbe pregiudizio biologico), al pari di quella - ormai obsoleta - tra sofferenza "transeunte" e "duratura": la sofferenza empirica è un unico fenomeno, soggetto ad un unico tipo di accertamento naturalistico, da assegnare tutto e solo al tipo biologico di pregiudizio.

15. Continuare a confondere il piano naturalistico e quello morale, dapprima sottraendo l'agonia alla natura (dichiarandola risarcibile come danno *morale*) e poi - bruscamente - introducendo criteri naturalistici (la consapevolezza *psichica*) per renderla risarcibile, significa solo fare una gran confusione, proprio ora che avevamo finalmente cominciato a fare chiarezza.

16. L'agonia - lucida o incosciente, di breve o di lunga durata - deve essere risarcita come pregiudizio biologico, anche se ciò dovesse comportare una robusta personalizzazione del valore tabellare (ben superiore ai 5.000 euro concessi), oppure - meglio ancora - una revisione da cima a fondo dei criteri valutativi soggiacenti alle tabelle stesse.

17. Se un giorno di inabilità temporanea *totale* (l'unità di misura del danno biologico temporaneo) vale, nelle tabelle di legge, poco più di 40 euro, mi dite come si fa a risarcire 11 ore di agonia (cioè la metà di un giorno) circa 250 volte di più e restare ancora al di sotto della decenza, senza far sorgere dubbi circa l'adeguatezza del valore monetario che le tabelle attribuiscono alla vita e alla salute dell'uomo come tali, e non soltanto alla sofferenza? Se il giovane fosse rimasto "semplicemente" tetraplegico o in coma, senza soffrire, avrebbe forse "meritato" 40 euro per ogni suo giorno di vita cancellata? E se no, siamo proprio sicuri che si tratti di una semplice svista del legislatore o piuttosto di una macroscopica evidenza che dovrebbe indurre a riesaminare il sistema nel suo complesso? Ancor più radicalmente: cosa perde, esattamente, chi perde la vita? Esiste un diritto inviolabile della persona a sfuggire alla *morte prematura*, qualora ingiustamente cagionata, ancor prima che alla *malattia evitabile*?

18. Sembra che alcuni Tribunali italiani, campioni di zelo, si siano affrettati ad emanare nuove tabelle dove il danno finora chiamato biologico viene in qualche maniera fuso con i vecchi danni morale ed esistenziale, dando origine ad una sorta di biologico *pesante*, che giustamente viene a turbare - come l'ombra di Banco a Macbeth - i sonni degli assicuratori, che pure erano sembrati ad alcuni i veri vincitori dell'epico scontro di San Martino. Va bene il principio di ricondurre la sofferenza empirica entro i confini del pregiudizio biologico, ma non nella forma di un generalizzato ritocco, distribuito lungo tutto il *continuum* dell'invalidità permanente, comprese le micro, anzi le *nanopermanenti*. Se è vero che i tre quarti dei sinistri con lesioni permanenti (di cui siamo primatisti europei e, forse, mondiali) *non superano* i 3 punti di invalidità permanente, forse valeva la pena di non incoraggiare ulteriormente la folle rincorsa al *piagnisteo*, foss'anche medicolegalmente accertato. I poveri della responsabilità civile, cioè i macrolesi e le loro famiglie, hanno ancora da attendere il loro giustiziere, come auspicato da Ponzanelli.

19. Il pregiudizio *morale*, dopo il riconoscimento dei diversi ed autonomi profili di danno non patrimoniale (da lesione dell'integrità biologica, da impedimento alle attività realizzatrici, da perdita delle relazioni affettive fondamentali), è ben altra cosa, e nulla ha a che fare con la sofferenza dell'individuo empirico. Il pregiudizio morale è unicamente quello che la *persona* soffre (non in senso naturalistico, tanto è vero che può soffrirne anche la persona giuridica, oppure la persona fisica che non è ancora nata o che è già morta o che è totalmente incapace di rendersene conto) qualora sia offesa, oltraggiata o degradata nella sua dignità, indipendentemente dalla presenza o meno di altri eventuali profili di pregiudizio.

Ciò accade, non a caso, quando vengono offesi i diritti della *personalità morale*: libertà, immagine, uguaglianza, riservatezza, onore, pudore, autodeterminazione, soprattutto quando all'offesa si accom-

pagna protervia, arroganza o noncuranza. In queste situazioni, di cui la modernità è purtroppo quanto mai ricca, ciò che rileva è proprio la *dignità* della persona, e non la sua sofferenza empiricamente sperimentata. Ciò che rileva non suscita - non principalmente, perlomeno - compassione, ma *sdegno* ed *indignazione*. Parole davvero eloquenti. Forse è nello sdegno di chi osserva - ciò che i greci, sapientemente, chiamavano *nemesis* - che l'antica nozione di danno *punitivo* trova il proprio fondamento, etico prima ancora che giuridico.

20. Anche se nessuno gridasse né si lamentasse, il diritto civile non dovrebbe considerare compiuto il proprio mandato sociale, dal momento che è proprio nel silenzio e nella quiete delle coscienze che la barbarie - incessantemente e ciecamente, come la talpa hegeliana - erode la fragile tela della civiltà.

LIBRI

Il piano strategico nell'ente locale

Progettazione, sviluppo e strumenti di monitoraggio

2^a edizione

di Luca Mazzara



La predisposizione del piano strategico consente di realizzare un processo di **valutazione preventiva delle risorse** (finanziarie, umane e strumentali) disponibili per un **efficace sviluppo** delle politiche dell'ente e rappresenta il principale strumento in cui vengono condensate informazioni provenienti dall'ambiente esterno e interno all'ente, che consentono di avviare un percorso condiviso e partecipato con i principali stakeholder locali in termini di orientamento strategico delle politiche pubbliche.

Nel testo vengono individuati dapprima gli **strumenti di misurazione** richiesti a un'amministrazione al fine di monitorare e controllare l'andamento dei propri obiettivi strategici.

Dopo un'**analisi empirica** dei punti di forza e di debolezza emersi nelle prime ma crescenti **esperienze italiane** di pianifica-

zione che hanno portato alla concreta predisposizione di un piano strategico, si propone uno **schema** di sviluppo del **percorso di orientamento strategico** di lungo periodo attraverso momenti di formulazione delle strategie, di progettazione del piano, di comunicazione e controllo delle strategie pubbliche locali.

Ipsoa, 2009, pagg. 410, € 40,00

Codice: 102042 -

ISBN: 978-88-217-3008-5

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://shop.wki.it/ipsoa>